



DELIBERA N. 215

Del 17 maggio 2023

Fasc. Anac 5387/2022

## Oggetto

Ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 con riferimento agli incarichi di Responsabili di Area presso la Comunità Montana *omissis*

## Riferimenti normativi

Art. 4 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 39/2013

## Parole chiave

Inconferibilità, esercizio di attività professionale stabile e continuativa, incarico dirigenziale esterno

## Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

## Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

## Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

## Delibera

### Considerato in fatto

È stata segnalata a questa Autorità la presunta inconferibilità ex art. 4, comma 1 lett. c), del 39/2013 in ordine agli incarichi di Responsabile di Area Tecnica e di Piano e di Responsabile di Area Forestazione presso la Comunità Montana *omissis*, affidati rispettivamente al Dott. *omissis*, con decreto n. *omissis* dell'11/09/2020, e al Dott. *omissis*, con decreto n. *omissis* del 29/11/2019.

Le ipotesi di inconferibilità deriverebbero dalla circostanza che i predetti soggetti avrebbero svolto diversi incarichi professionali a favore dell'ente nei due anni antecedenti l'assunzione degli incarichi di responsabile. In particolare avrebbero svolto incarichi di Direttore operativo.

Al fine di acquisire i necessari elementi istruttori, si sono richiesti chiarimenti al RPCT della predetta Comunità Montana (rif. prot. Anac n. *omissis* del 7/12/2022), con particolare riferimento a: copia di tutti atti di conferimento degli incarichi di Responsabile attribuiti al Dott. *omissis* e al Dott. *omissis*, nonché di ogni altro atto da cui si evincessero le mansioni corrispondentemente assegnate; elencazione completa di tutti gli incarichi professionali affidati dall'amministrazione al Dott. *omissis* e al Dott. *omissis* antecedentemente all'affidamento degli incarichi di Responsabile di Area, specificando la data di assunzione e l'oggetto degli stessi, allegandone copia.

Il RPCT ha riscontrato la predetta richiesta di informazioni con nota acquisita prot. Anac n. *omissis* del 27/12/2022, allegando gli atti richiesti.

Dall'esame della documentazione in atti è emerso quanto segue.

Con riferimento al Dott. *omissis*, lo stesso appare essere stato nominato Responsabile di Area Tecnica e di Piano con decreto n. *omissis* dell'11/09/2020; con decreto n. *omissis* del 30/09/2020 gli è stata assegnata la responsabilità del Settore Tecnico di Piano e ad interim la responsabilità del settore Contabilità e Finanza, confermata solo la prima con decreti presidenziali n. *omissis* del 24/11/2021, n. *omissis* del 29/12/2021, n. *omissis* del 02/09/2022 e n. *omissis* del 30/12/2022. Lo stesso, nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico in esame, ha esercitato attività professionale a favore dell'ente montano di seguito riportata:

- Direzione operativa per l'esecuzione dei lavori afferenti il Piano Forestale 2018 di cui alle schede approvate con delibera di G.E. n. *omissis* del 23 maggio 2018 (determinazione del Responsabile di Area tecnica e di piano n. *omissis* dell'11/06/2018);
- Direzione operativa per l'esecuzione dei lavori afferenti il Piano Forestale 2019 di cui alle schede approvate con delibera di G.E. n. *omissis* del 7 maggio 2019 (determinazione del Responsabile di Area tecnica e di piano n. *omissis* del 28/06/2019);



- Direzione operativa per l'esecuzione dei lavori afferenti il Piano Forestale 2020 a cominciare dai progetti presentati dal progettista incaricato con delibera n. *omissis* dell'8 maggio 2020, Lavori di risanamento territoriale a tutela degli ecosistemi naturali e Lavori di prevenzione AIB (determinazione del Responsabile di Area tecnica e di piano n. *omissis* del 16/06/2020). Si precisa che l'affidamento è avvenuto nei confronti del RTP di *omissis – omissis*, di cui mandatario è il Dott. *omissis*.

Analoga attività è stata svolta anche con riferimento al Piano Forestale 2017 (rif. determinazione del Responsabile di Area tecnica e di piano n. *omissis* del 24/04/2017).

Il RPCT ha allegato anche copia della dichiarazione ex art. 20 del d.lgs. 39/2013 rilasciata all'atto di conferimento dal soggetto *de quo*.

Con riferimento al Dott. *omissis*, lo stesso appare essere stato nominato Responsabile di Area Forestazione della Comunità in esame, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000, con decreto n. *omissis* del 29/11/2019, rettificato giusto decreto del 03/01/2020 n. *omissis*, limitatamente alla quantificazione delle indennità. Tale incarico è stato confermato con decreto presidenziale n. *omissis* dell'11/09/2020, con decreto n. *omissis* del 24/11/2021, con decreto n. *omissis* del 29/12/2021, a seguito di procedura di selezione comparativa, infine prorogato con decreto n. *omissis* del 02/09/2022 e riaffidato con decreto n. *omissis* del 30/12/2022.

Il medesimo, nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico di responsabile di Area, ha svolto attività professionale a favore della Comunità Montana *de qua* ed in particolare:

- Direzione operativa per l'esecuzione dei lavori afferenti il Piano Forestale 2017 a cominciare dai progetti presentati dal progettista incaricato con determina n. *omissis* del 21 aprile 2017, Manutenzione aree Forestali di prossimità urbana e ripristino viabilità rurale e forestale (determina del Responsabile dell'Area Tecnica e di Piano n. *omissis* del 24/04/2017);
- Direzione operativa per l'esecuzione dei lavori afferenti il Piano Forestale 2018 di cui alle schede approvate con delibera di G.E. n. *omissis* del 23 maggio 2018 (determina del Responsabile dell'Area Tecnica e di Piano n. *omissis* dell'11/06/2018);
- Direzione operativa per l'esecuzione dei lavori afferenti Piano Forestale 2019 di cui alle schede approvate con delibera di G.E. n. *omissis* del 7 maggio 2019 (determina del Responsabile dell'Area Tecnica e di Piano n. *omissis* del 28/06/2019).

Analoga attività è stata svolta per il Piano Forestale 2016 (rif. determina del Responsabile dell'Area Tecnica e di Piano n. *omissis* del 13/05/2016).

Anche il Dott. *omissis* ha sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

A seguito dei chiarimenti forniti, l'Autorità, con nota prot. ANAC n. *omissis* del 13/01/2023, ha comunicato ai soggetti interessati l'avvio di un procedimento di vigilanza per possibile violazione dell'art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 nel conferimento dei suddetti incarichi di Responsabile, ad eccezione dell'incarico ad interim

di Responsabile del settore Contabilità e Finanza affidato al Dott. *omissis*, ritenendo non soddisfatto il requisito dell'identità di settore richiesto dalla suddetta lett. c).

Con le note acquisite ai prott. Anac n. *omissis* e *omissis* del 13/02/2023, l'Avv. *omissis*, nominato legale di fiducia dei soggetti interessati, ha presentato memorie a difesa richiedendo l'archiviazione del procedimento in quanto, come meglio dettagliato nel prosieguo, non sarebbero integrati i presupposti applicativi dell'ipotesi di inconferibilità, per assenza del carattere della stabilità e continuità della pregressa attività professionale, nonché per assenza del requisito del finanziamento da parte della Comunità Montana.

Con successiva nota prot. Anac n. *omissis* del 13/02/2023, anche il Segretario generale e il Presidente della Comunità Montana hanno presentato memorie, richiedendo l'archiviazione per motivazioni assimilabili a quelle sopra citate.

Con nota prot n. *omissis* del 28.02.2023 il Presidente della Comunità Montana ha presentato istanza di audizione innanzi all'Ufficio.

In accoglimento della richiesta di parte (rif. prot. Anac n. *omissis* dell'1.03.2023), in data 14 marzo, alle ore 11:00, in videoconferenza, si è pertanto tenuta l'audizione, con la partecipazione del Presidente della Comunità Montana, il quale ha meglio rappresentato le posizioni dell'ente montano, come da verbale di audizione sottoscritto da tutti gli intervenuti.

### **Considerato in diritto**

Ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 d.lgs.39/2013.

Come rilevato nell'atto di avvio del procedimento, l'assunzione degli incarichi di Responsabile di Area Tecnica e di Piano nonché di Responsabile di Area Forestazione presso la Comunità Montana *omissis*, rispettivamente, al Dott. *omissis* e al Dott. *omissis*, potrebbe astrattamente integrare l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 d.lgs. 39/2013 rispetto ai precedenti incarichi dagli stessi svolti a favore dell'Ente.

L'art. 4, co. 1 lett. c), d.lgs. 39/2013 dispone infatti che *"A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento"*.

La *ratio* sottesa alla disposizione in esame è quella di assicurare che i pubblici funzionari agiscano al solo fine di perseguire e massimizzare l'interesse pubblico dominante senza che taluni interessi privati condizionino illegittimamente l'azione amministrativa.

Tanto premesso, gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all'incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:



a) avere svolto, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico in destinazione ("periodo di raffreddamento"), attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico;

b) assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione che sia relativo allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

L'accertamento di tale ipotesi di inconferibilità va condotto tenendo conto dell'orientamento Anac n. 99/2014 a tenore del quale: «*Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale. (...)*».

*a) Svolgimento di attività professionale regolata, finanziata o retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.*

Le considerazioni che seguono valgono tanto con riferimento all'attività professionale svolta dal Dott. *omissis* quanto dal Dott. *omissis*, tenuto conto dell'identità di attività svolta.

In particolare, dall'attività istruttoria è emerso che per quanto attiene al Dott. *omissis*, nei due anni antecedenti l'assunzione dell'incarico di Responsabile di Area Tecnica e di Piano della Comunità Montana *omissis*, egli ha svolto per la medesima Comunità i seguenti incarichi esterni:

- Direzione operativa per l'esecuzione dei lavori afferenti il Piano Forestale 2018 di cui alle schede approvate con delibera di G.E. n. *omissis* del 23 maggio 2018 (determinazione del Responsabile di Area tecnica e di piano n. *omissis* dell'11/06/2018);

- Direzione operativa per l'esecuzione dei lavori afferenti il Piano Forestale 2019 di cui alle schede approvate con delibera di G.E. n. *omissis* del 7 maggio 2019 (determinazione del Responsabile di Area tecnica e di piano n. *omissis* del 28/06/2019);

- Direzione operativa per l'esecuzione dei lavori afferenti il Piano Forestale 2020 a cominciare dai progetti presentati dal progettista incaricato con delibera n. *omissis* dell'8 maggio 2020, Lavori di risanamento territoriale a tutela degli ecosistemi naturali e Lavori di prevenzione AIB (determinazione del Responsabile di Area tecnica e di piano n. *omissis* del 16/06/2020).

L'interessato ha inoltre ricevuto l'incarico di Direzione operativa per l'esecuzione dei lavori afferenti il Piano Forestale 2017 a partire dai progetti presentati dal progettista incaricato con la determina n. *omissis* del 21 aprile 2017, Manutenzione aree Forestali di prossimità urbana e ripristino viabilità rurale e forestale (determinazione del Responsabile di Area tecnica e di piano n. *omissis* del 24/04/2017).

Con riferimento al Dott. *omissis*, egli nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico di responsabile di Area ha svolto attività professionale a favore della Comunità Montana ed in particolare:

- Direzione operativa per l'esecuzione dei lavori afferenti il Piano Forestale 2017 a cominciare dai progetti presentati dal progettista incaricato con determina n. *omissis* del 21 aprile 2017, Manutenzione aree Forestali di prossimità urbana e ripristino viabilità rurale e forestale (determina del Responsabile dell'Area Tecnica e di Piano n. *omissis* del 24/04/2017);

- Direzione operativa per l'esecuzione dei lavori afferenti il Piano Forestale 2018 di cui alle schede approvate con delibera di G.E. n. *omissis* del 23 maggio 2018 (determina del Responsabile dell'Area Tecnica e di Piano n. *omissis* dell'11/06/2018);

- Direzione operativa per l'esecuzione dei lavori afferenti Piano Forestale 2019 di cui alle schede approvate con delibera di G.E. n. *omissis* del 7 maggio 2019 (determina del Responsabile dell'Area Tecnica e di Piano n. *omissis* del 28/06/2019).

Analoga attività è stata svolta per il Piano Forestale 2016 (rif. determina del Responsabile dell'Area Tecnica e di Piano n. *omissis* del 13/05/2016).

Sul punto nelle memorie di parte si è controdedito che tale attività professionale non avrebbe avuto il carattere della stabilità e dunque sarebbe stata inidonea a creare una posizione di vicinanza con l'ente capace di alterare il processo decisionale.

Nel caso di specie, viene rappresentato che, come si evince dalla determina n. *omissis* /2019, ossia da una delle determinazioni di affidamento di incarico di direzione operativa, l'incarico di direzione operativa sarebbe un incarico privato di carattere strettamente operativo, non assimilabile all'incarico di direzione dei lavori demandato al Responsabile dell'Area Tecnica. Si tratterebbe, inoltre, di un incarico che, come emerge dai registri depositati presso la Comunità Montana, riguarderebbe sopralluoghi da eseguirsi solo su una parte del territorio interessato dal piano forestale 2019 in un arco temporale limitato.

Peraltro, sostengono gli interessati, nonostante il rinnovo per plurime annualità del medesimo incarico affidato, il carattere della stabilità non si esaurirebbe nell'aspetto cronologico della reiterazione del medesimo, ma atterrebbe ad un complesso di attività in grado di determinare un nesso di stabile collaborazione tra l'interessato e l'ente, il quale sarebbe assente nella fattispecie concreta.

In tale ottica, la direzione operativa per l'esecuzione di lavori afferenti ai Piani forestali si atteggierebbe ad un unico incarico di consulenza relativa ad un segmento specifico, dal carattere attuativo del piano e dunque inidoneo ad assurgere ad un ruolo di indirizzo stabile dell'ente. Trattandosi di un unico incarico riferito al piano forestale di un anno, lo stesso non sarebbe qualificabile quale svolgimento di attività stabile e continuativa.

In ordine a tale punto anche la Comunità Montana *omissis* in persona del Presidente p.t. ha contestato la ricostruzione fornita nell'atto di avvio del procedimento specificando che l'attività professionale contestata è relativa al Piano pluriennale di sviluppo attuato con i Piani annuali degli interventi di forestazione e bonifica a norma della legge regionale n. *omissis* /2008. Gli incarichi, come si ricava dai decreti, sono stati conferiti sempre alla fine del mese di aprile o nei mesi di maggio e giugno (ciò in quanto la Comunità attendeva la comunicazione dalla Regione *omissis* del provvedimento di assegnazione dell'importo del finanziamento) con conclusione degli stessi nel mese di novembre di ciascun anno.

In merito a ciò, in sede di audizione, il Presidente ha altresì aggiunto che si tratterebbe, nella sostanza, di un unico incarico riferito al medesimo Progetto triennale 2018-2021. Gli incarichi venivano infatti riaffidati ogni anno, ma erano sempre riferiti allo stesso progetto triennale.

Per quanto attiene alle mansioni del Direttore operativo, per le parti, tale figura sarebbe un assistente del Direttore dei lavori, privo di autonomia, in quanto eseguiva le direttive del Direttore dei lavori, con compiti di



collaborazione per la verifica della regolarità nell'esecuzione dei lavori e di assistenza agli operai. Alla luce di tali caratteristiche tale incarico non comporterebbe l'espletamento "in proprio" di attività professionale. Il Presidente ha, inoltre, chiarito che le verifiche e i controlli in capo al direttore operativo avvenivano periodicamente e non in maniera continua e quotidiana, allegando a tal fine i registri delle presenze giornaliere dei cantieri.

Ebbene, alla luce delle controdeduzioni di parte, oggetto di attento scrutinio, si rileva quanto segue.

In merito all'attività di Direzione operativa, non si ritiene di poter accogliere le contestazioni di parte volte ad escludere la natura di "attività professionale in proprio". Gli incarichi conferiti attengono, infatti, alla Direzione operativa necessaria per l'esecuzione dell'opera in cantieri dislocati sul territorio.

In particolare l'art. 2 della legge regionale *omissis* n. *omissis* /1996, recante "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. ommissis, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*", prevede che "*Le funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), l), i), m), e n) , sono conferite alle province e alle Comunità montane, di cui alla legge regionale 30 settembre 2008, n. ommissis (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane) per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori*".

*"Le Comunità montane e le amministrazioni comunali possono costituire apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione e direzione dei lavori di cui alla presente legge attingendo, prioritariamente, tra il personale che abbia già prestato la propria opera e sia in servizio presso l'ente con contratto di lavoro previsto per la categoria idraulico forestale, parte impiegati, in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento degli incarichi o delle mansioni affidate"*.

Si ritiene che tale attività possa essere qualificata quale attività professionale svolta in proprio, in quanto si tratta di incarichi che vengono affidati a professionisti, nel caso di specie agronomi, che si sostanziano, come previsto dall'art. 101 d.lgs. 50/2016 p.t. vigente, nella collaborazione con il direttore dei lavori volta a verificare che lavorazioni di singole parti degli interventi da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Infatti, il menzionato art. 101 prevede che in relazione alla complessità dell'intervento il direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi, a cui possono essere delegate le funzioni individuate al comma 4 dell'articolo 101 (sul punto cfr. Delibera Anac n. 1021 del 11 ottobre 2017 e Linee Guida su "*Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto*").

Tanto premesso in ordine alla qualificazione giuridica dell'incarico di direttore operativo quale attività professionale, in merito al carattere della stabilità e continuità, tanto in sede di memorie quanto in sede di audizione, le parti ne hanno esclusa la ricorrenza, in quanto si tratterebbe di un unico incarico annuale riferito al Progetto triennale della Regione, inidoneo a determinare lo svolgimento di un'attività stabile e continuativa.

In particolare, in sede di audizione, il Presidente ha chiarito che gli incarichi di Direzione operativa venivano affidati nel mese di aprile di ogni anno e conclusi nel mese di novembre, in corrispondenza della chiusura dei cantieri, per essere riaffidati l'anno successivo. Si tratterebbe dunque di incarichi annuali aventi durata di sette

mesi circa, per un compenso di circa 700/800,00 Euro mensili, riferiti al Progetto triennale approvato dalla Regione *omissis*.

Sul punto, il legale degli interessati ha evidenziato che, nonostante il rinnovo per plurime annualità del medesimo incarico affidato, il carattere della stabilità dello stesso non si esaurisce nell'aspetto cronologico della reiterazione del medesimo, ma atterrebbe ad un complesso di attività in grado di determinare un nesso di stabile collaborazione tra l'interessato e l'ente, assente nel caso di specie.

Ebbene, si ritiene di non poter accogliere neanche tali contestazioni.

Come affermato già da Anac in fattispecie analoghe (rif. Delibera Anac n. 550 del 16 novembre 2022), la stabilità e continuità dell'attività professionale deve essere valutata nel suo complesso, avuto riguardo alla qualità e quantità, e non con riferimento ai singoli specifici affidamenti, in quanto – diversamente opinando – tale requisito sarebbe di difficile integrazione.

Sul punto anche la giurisprudenza ha affermato che il criterio della numerosità degli incarichi svolti – seppur significativo – non basta ad escludere la natura occasionale di un rapporto di lavoro. Solo la concorrente sussistenza della numerosità e di altri due elementi – ripetitività e remuneratività degli incarichi – consente di affermare che si tratti di attività costante e stabile nel tempo, non frutto di casualità e non occasionale (cfr. ex multis sentenza del 21/12/2020 n. 165 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia Sezione/Collegio 2).

Nel caso di specie, al Dott. *omissis* e al Dott. *omissis*, è stato affidato, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs. 50/2016, ogni anno e per almeno quattro anni consecutivi un incarico di media/lunga durata (circa sette mesi), retribuiti con importi non irrilevanti (tra i novemila euro e i dodici mila euro circa ad incarico).

Tanto conduce a confermare quanto prospettato in sede di avvio del procedimento, ossia che lo svolgimento di tale attività non appare qualificabile quale attività occasionale svolta a favore dell'ente. Non appaiono, in tal senso, accoglibili le motivazioni di parte secondo cui gli interessati non avrebbero esercitato quotidianamente tale attività, ma si sarebbero recati in cantiere sporadicamente. Ciò, a ben vedere, attiene infatti alle modalità di esecuzione dell'incarico affidato, rientranti nella libera scelta del professionista e non nella natura stessa dell'incarico. In merito la giurisprudenza amministrativa chiamata ad esprimersi sulla legittimità di una delibera Anac relativa all'accertamento di un'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 4 comma, 1 lett. c) del d.lgs. 39/2013 ha ritenuto sussistente la continuità di un rapporto, seppure non caratterizzato da un contatto quotidiano o frequente con gli uffici comunali (Tar Lazio, sentenza n. 5188/2020).

Tanto premesso in merito alla riconducibilità dell'incarico di Direzione operativa alla nozione di attività professionale rilevante ai fini dell'applicazione della normativa di cui al d.lgs. 39/2013, si esaminano di seguito le osservazioni formulate con riguardo al finanziamento di tali incarichi.

Sul punto le parti hanno rappresentato che, come si evincerebbe dagli artt. 2, 3, 5, 5 ter e 6 della LRC *omissis* /1996, l'approvazione del Piano Forestale è demandata alla Regione *omissis* che finanzierebbe gli interventi ivi previsti, compreso il corrispettivo della cd direzione operativa, e che avrebbe delegato l'attuazione degli interventi medesimi alle Comunità Montane, le quali, per quanto stabilito dall'art. 3 della suddetta legge



regionale possono anche costituire apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione e direzione dei lavori.

Nel caso di specie, quindi, le attività dei professionisti sarebbero state finanziate con fondi della Regione, per poi essere materialmente eseguite presso la Comunità Montana.

Nella determina *omissis* /2020, ossia una delle determine di affidamento degli incarichi di Direzione operativa, si stabilisce infatti che *"la spesa occorrente per il pagamento del corrispettivo e delle spese connesse alle procedure di affidamento in narrativa definite con il presente atto sono parte delle spese generali dei Q.E. progettuali dei progetti presentati dal Progettista incaricato con la delibera n. omissis del 08 maggio 2020, acquisiti in data 20 maggio 2020 al n. omissis e omissis di protocollo di questo Ente ed approvati con delibera di G.E. n. omissis del 22 maggio 2020, afferenti il Piano Forestale 2020 e che esse trovano copertura finanziaria nel finanziamento assicurato dalla Regione omissis, così come saranno recepite nella redigenda documentazione di bilancio per l'anno in corso"*.

Sul punto si deve rilevare che tale formulazione è utilizzata in ogni determina di conferimento incarico di direttore operativo (cfr. a titolo esemplificativo determina n. *omissis* del 11/06/2018 si legge che *"la copertura finanziaria di tale spesa avverrà nell'ambito delle spese generali indicate nel quadro economico del progetto con risorse a totale carico del finanziamento regionale"*).

Dunque, ciò che appare dalla disamina della normativa e della documentazione in atti è che le attività svolte dalla Comunità Montana, quale ente delegato dalla Regione allo svolgimento delle attività relative al Piano forestale, sono finanziate con risorse dall'ente regionale, tramite accreditamento all'ente comunale, il quale è tenuto a rendicontare alla Regione.

Su tale aspetto anche in sede di audizione è stato chiarito che le somme accreditate, oltre ad essere oggetto di specifica rendicontazione, sono vincolate e non liberamente disponibili per la Comunità Montana.

Allo stesso tempo, ciò che si deve peraltro rilevare, al pari di quanto già sostenuto in sede di comunicazione di avvio, è che la norma del d.lgs. 39/2013 prevede espressamente quale requisito in provenienza che l'attività professionale sia anche solo retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico (*"ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico"*). Da tale specificazione si può dedurre che il legislatore abbia inteso ricomprendere nella norma de qua i casi come quello in esame, in cui l'ente abbia comunque retribuito, sebbene con fondi non propri, i professionisti esterni (sul punto sono state rintracciate sul sito dell'ente le determine di liquidazione delle fatture a favore del Dott. *omissis* e Dott. *omissis*, es. determinazione n. *omissis* del 19/08/2020, n. *omissis* del 12/10/2020 e n. *omissis* del 23/10/2020).

Diversamente, ad attribuire rilevanza esclusivamente al finanziamento non si comprenderebbe la ragione dello specifico riferimento alla "retribuzione", effettuato dalla norma al comma 1 con riferimento all'attività professionale pregressa, riferimento posto in termini alternativi al "finanziamento" (nonché alternativi alla "regolazione" dell'attività professionale, requisito che, al pari della retribuzione, appare qui indubbiamente integrato).

Tutto ciò premesso, alla luce delle sopra esposte valutazioni, si ritiene sussistente il requisito in provenienza richiesto dalla norma con riferimento tanto al Dott. *omissis* quanto al Dott. *omissis*.

b) Assunzione di un incarico dirigenziale esterno nelle pubbliche amministrazioni relativi allo specifico settore dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Dalla documentazione in atti si evince che al Dott. *omissis* sarebbe stato conferito un incarico a tempo determinato quale istruttore direttivo, a norma dell'art. 110 del TUEL, nell'Area Tecnica e di Piano con decreto n. *omissis* dell'11/09/2020.

Con tale decreto sono state attribuite *"allo stesso incaricato le medesime funzioni previste per i dipendenti di ruolo apicali di cui all'art. 107, comma 2 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*. Inoltre nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 15/09/2020 si legge che all'interessato furono affidate *"le funzioni individuate nel regolamento degli uffici e dei servizi e specificate nella delibera della Giunta n. omissis del 31-08-2020 assumendone la responsabilità di tipo gestionale quale apicale dell'area funzionale affidata, per tutte le relative incombenze e nella gestione delle risorse umane assegnate [...] espletando tutte le relative mansioni e le funzioni di datore di lavoro [...]"*.

Con successivo decreto n. *omissis* del 30/09/2020, il Presidente della Comunità Montana ha assegnato al Dott. *omissis* le responsabilità del settore Tecnico Di Piano.

L'incarico di responsabile della posizione organizzativa dell'Area Tecnica e di Piano è stata confermata con decreti presidenziali n. *omissis* del 24/11/2021, n. *omissis* del 29/12/2021, prorogato con decreto n. *omissis* del 02/09/2022 e con decreto n. *omissis* del 30/12/2022.

Ai fini della riconducibilità di tale incarico in una delle categorie soggettive del d.lgs. 39/2013, si richiama l'art. 1, comma 2, lett. k), del medesimo decreto, il quale definisce gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni (esterni), facendo riferimento *"all'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione"*; nonché il comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. 39/2013, il quale chiarisce che *"ai fini del presente decreto, al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale"*.

A tal riguardo, va rilevato che quest'Autorità si è già espressa nella delibera n. 1001 del 21 settembre 2016 e nella delibera n. 925 del 13 settembre 2017, in cui è stato evidenziato che *"Tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013"*.

Nel caso di specie, dagli atti di conferimento dell'incarico si evince che la Comunità Montana, per il conferimento dell'incarico in esame, si è avvalsa delle disposizioni in materia di stipulazione di contratti per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali contenute nell'art. 110 d.lgs. 267/2000.

A riprova della natura dirigenziale dell'incarico, il decreto di conferimento richiama gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 267/2000 rubricati rispettivamente *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"* e *"Conferimento di funzioni dirigenziali"*. Nel decreto n. *omissis* /2020 si precisa, infatti – oltre quanto già stabilito nel contratto del



15/09/2020 sopra riportato – che ai dipendenti *"vengono conferite le responsabilità gestionali previste nella legge e nel regolamento degli uffici e dei servizi (art. 3)[...], ivi compresa la gestione dei rapporti di lavoro, attuata dai responsabili dei servizi con piena delega delle relative funzioni ed assegnazione di tutte le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (art. 5), con assunzione diretta di elevata responsabilità di gestione, prodotto e risultato, nella direzione di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa in funzione della necessaria separazione tra competenze di indirizzo riservate agli organi politici e competenze di gestione riservate all'apparato burocratico in cui si annoverano anche i dipendenti individuati ai sensi dell'art. 110 del TUEL"*.

Anche i successivi decreti di conferimento di posizione organizzativa vanno in questo senso. In particolare nel decreto n. *omissis* del 29/12/2021 si ricava che *"il designato dovrà assumere determinazioni e adottare atti amministrativi"* e che *"la funzione può essere esercitata appropriatamente solo da chi sia effettivamente in grado di garantire assoluta autosufficienza gestionale..."*. Infine si dà atto che l'ente è privo di profili di qualifica dirigenziale e le funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3, del TUEL 267/2000 possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Presidente a responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica.

In conclusione, tale incarico appare rientrare nella definizione del richiamato art. 1, comma 2, lett. k), del d.lgs. n. 39/2013, atteso che il soggetto non risulta iscritto nei ruoli di alcuna pubblica amministrazione e che l'incarico comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione attribuite al responsabile di quello specifico settore (Area Tecnica e Di Piano).

Per quanto attiene al Dott. *omissis*, lo stesso appare essere stato nominato Responsabile di Area Forestazione della Comunità in esame con decreto n. *omissis* del 29/11/2019, rettificato giusto decreto del 03/01/2020 n. *omissis*, limitatamente alla quantificazione delle indennità. Tale incarico è stato confermato con decreto presidenziale n. *omissis* dell'11/09/2020, con decreto n. *omissis* del 24/11/2021, con decreto n. *omissis* del 29/12/2021, a seguito di procedura di selezione comparativa, prorogato con decreto n. *omissis* del 02/09/2022 e infine con decreto n. *omissis* del 30/12/2022.

Premesso quanto sopra richiamato con riferimento alla qualificazione di un incarico come dirigenziale ai sensi del d.lgs. 39/2013, anche al Dott. *omissis* sono stati affidati incarichi comportanti la responsabilità gestionale dell'Area Forestazione. Infatti, con il decreto n. *omissis*/2019 si è conferita al soggetto la responsabilità di posizione organizzativa, atteso *"il proprio decreto n. omissis del 29/11/2019, recante ad oggetto "Conferimento di incarico a tempo determinato" con il quale si attribuiva al dr. omissis l'incarico per l'esercizio delle funzioni di area direttiva, inquadrato nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Ente, all'Area Forestazione, in ragione delle esigenze dell'Ente (direzione dell'area e coordinamento, istruttoria procedimentale ed assunzione dei provvedimenti)"* e visto l'art. 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e l'art. 107 dello stesso decreto. Anche nel successivo decreto n. *omissis* /2020 si precisa che *"Il Prestatore di lavoro si obbliga [...] a svolgere le funzioni individuate nel regolamento degli uffici e dei servizi e specificate nella delibera della Giunta n. omissis del 31-08-2020 assumendone la responsabilità di tipo gestionale quale apicale dell'area funzionale affidata, per tutte le relative incombenze e nella gestione delle risorse umane assegnate, (compresi OTI e ORD) espletando tutte le relative mansioni e le funzioni di datore di lavoro."*

In merito poi all'identità di settore richiesta dalla norma, in sede di avvio di procedimento, con riferimento al Dott. *omissis*, se ne riteneva la sussistenza, in quanto le determinate di affidamento degli incarichi di direzione operativa erano a firma dell'ex Responsabile dell'Area Tecnica e Di Piano e gli incarichi stessi sembravano attenersi alle competenze di quel settore.

Nel corso del procedimento sono, tuttavia, emerse sul punto tesi contrastanti da parte degli interessati; nelle memorie redatte dal legale di fiducia, si è sostenuto che l'affidamento degli incarichi di Direzione operativa afferenti al Piano Forestale siano di specifica competenza dell'Area Tecnica e di Piano, mentre il Presidente della Comunità Montana, in sede di audizione, ha rappresentato che, prima del 2020, l'Area tecnica e di Piano, essendo l'unica area coperta da un dipendente di cat. D, svolgeva anche le competenze attualmente ricomprese nell'Area Forestazione. A seguito della rimodulazione delle Aree avvenuta nel 2020, le competenze relative al Piano forestale sarebbero proprie dell'Area Forestazione.

Alla luce di tale discrasia, al fine di giungere ad una possibile risoluzione, si è dapprima analizzata la determina n. *omissis* /2020 recante "*Rimodulazione della struttura organizzativa dell'Ente*", la quale individua le funzioni di competenza di ciascuna delle quattro aree della Comunità (Area "Affari Generali", "Area di Piano", "Area Forestazione" e "Area Contabilità e Finanza") specificando che:

- rientrano nell'Area di Piano la "Pianificazione, Patrimonio, Programmazione, Progettazione, acquisti e consegna dpi al personale OTI e OTD, attribuzioni in materia antincendio, Acquisti afferenti al proprio settore";
- rientrano nell'Area Forestazione "Territorio (autorizzazione taglio bosco, rilascio tesserini per raccolta funghi), mezzi (manutenzione e acquisti), regime giuridico personale OTI e OTD (assunzioni e licenziamenti), individuazione del direttore tecnico di cantiere e gestione prevenzione rischi sul lavoro, individuazione dei responsabili medico e tecnico prevenzione rischi sul lavoro, comunicazione all'ufficio ragioneria in caso di infortunio, acquisti afferenti al proprio settore."

Sul punto il legale ha ritenuto che "*Emerge evidente come l'incarico della direzione operativa che riguarda il piano forestale e quindi la pianificazione non è ricompreso tra le funzioni dell'Area Forestale*".

In merito alla corretta perimetrazione del concetto di regolazione e finanziamento, l'Anac si è espressa nella delibera n. 376 del 5 maggio 2021, in cui ha chiarito che "*sembra che il legislatore abbia voluto limitare la rilevanza dell'incarico dirigenziale esterno rispetto alla sussistenza di un ulteriore elemento: quello della riconducibilità a detto incarico di funzioni che costituiscono il concreto esercizio di quei poteri di regolazione o finanziamento sui quali si fonda il rapporto tra amministrazione che conferisce l'incarico in destinazione e soggetto privato di provenienza. In buona sostanza, ai fini della sussistenza della fattispecie di inconfiribilità di cui all'art. 4 d.lgs. 39/2013, verificati tutti gli altri presupposti, oltre ad un incarico dirigenziale presso l'amministrazione di destinazione, è necessario che all'incarico stesso siano riconducibili poteri idonei a produrre effetti nei confronti dell'ente di diritto privato di provenienza e/o dell'attività professionale svolta in precedenza. La fattispecie di inconfiribilità in questione non intende infatti vietare qualsiasi passaggio dal privato regolato o finanziato al pubblico regolatore o finanziatore, ma solo quei passaggi che permettono all'individuo in questione di inserirsi nel processo di formazione della decisione di regolazione o finanziamento.*

*Si tratta quindi di esaminare, in concreto, se le competenze di amministrazione e gestione e/o dirigenziali riconducibili all'incarico conferito dall'amministrazione di destinazione siano idonee a condizionare il processo*



*di formazione della volontà dell'ente in relazione ad atti e/o provvedimenti destinati ad incidere sugli interessi dei soggetti privati destinatari degli atti di regolazione e/o finanziamento".*

Per eseguire la suddetta verifica in concreto si è dunque proceduto all'esame delle determine pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, sezione Albo Pretorio, da cui è emerso che ad entrambe le aree competono funzioni relative al Piano Forestale.

In particolare appare che l'Area di Piano abbia la competenza relativa alla generale pianificazione e programmazione dei lavori ed interventi inerenti al Piano Forestale e che la competenza all'affidamento dell'incarico sia in capo al Responsabile dell'Area Forestazione (a titolo esemplificativo, cfr. determinazione n. *omissis* del 07/02/2023 avente ad oggetto "PIANO FORESTALE E BONIFICA MONTANA, annualità 2023. Rettifica della determinazione n. *omissis* del 11/01/2023, ovvero della Determina a contrarre per affidamento di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria per l'esecuzione dell'opera (Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Operativa, Rendicontazione Tecnico Contabile, Supporto al RUP)", con cui il responsabile dell'Area Tecnica ha indetto una procedura pubblica a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL e dell'art. 32 del codice dei contratti pubblici p.t., finalizzata all'affidamento dell'incarico per lo studio di fattibilità, la programmazione e la progettazione definitiva ed esecutiva di tutti gli interventi previsti nel Piano Forestale 2023; l'affidamento della direzione dei lavori operativa, l'affidamento del servizio di Rendicontazione Tecnico Contabile, l'affidamento del servizio di supporto al RUP; ovvero la determinazione dell'Area Tecnica e di Piano n. *omissis* del 5/04/2023, avente ad oggetto "PIANO FORESTALE 2023. Determina a contrarre per affidamento di servizi riguardanti l'espletamento di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, ai BAIF OTD ed OTI dell'Ente Montano, obbligatori ai sensi dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs 81/08, per le attività del Piano di Forestazione e Bonifica montana", nella quale, tra i "visti" si richiama che "Vista la determina a contrarre dell'Area Tecnica e Di Piano n. *omissis* del 04/04/2023 con la quale il Dott. Agr. *omissis* stabiliva e quantificava tutti i servizi da affidare in merito all'architettura e all'ingegneria per l'esecuzione dell'opera (Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Operativa, Rendicontazione Tecnico Contabile, Supporto al RUP), nell'ambito del Piano di Forestazione e Bonifica Montana Annualità 2023").

Infatti, risultano pubblicate sul sito le determine di affidamento di incarico di direzione operativa sottoscritte dal Dott. *omissis*, Responsabile dell'Area Forestazione (rif. determine nn. *omissis* e *omissis* del 06/11/2020, nn. *omissis* e *omissis* dell'11/02/2022 con cui il Dott. *omissis* ha affidato gli incarichi di direzione operativa relativa ai Piani Forestali a professionisti esterni).

Da ciò si ricava che:

- l'Area Tecnica e di Piano, a seguito della riorganizzazione intervenuta nel 2020, pur non affidando direttamente gli incarichi di Direzione Operativa, pianifica tutti i lavori della Comunità Montana relativi al Piano, tra cui, come sopra riportato, l'indizione delle procedure per l'affidamento degli incarichi di direzione operativa, definendone ad esempio il numero;
- compete all'Area Forestazione nominare i direttori operativi relativi a lavori afferenti al Piano Forestale.

Dunque, entrambi i settori svolgono funzioni di regolazione dell'attività professionale svolta in precedenza (da intendersi quale idoneità dell'incarico dirigenziale a produrre effetti nei confronti dell'attività professionale

svolta in provenienza) o tramite la prodromica pianificazione e programmazione dei lavori ovvero tramite il successivo conferimento degli incarichi relativi a lavori afferenti al Piano Forestale.

Alla luce delle suddette risultanze, si ritiene che per entrambi gli incarichi sussista il requisito richiesto dalla norma relativo all' "identità di settore" e che dunque tanto l'assunzione dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica quanto l'assunzione dell'incarico di Responsabile dell'Area Forestazione della Comunità Montana *omissis* da parte rispettivamente del Dott. *omissis* e del Dott. *omissis* appaiono integrare una violazione del divieto di cui all'art. 4, co. 1 lett. c), d.lgs. 39/2013.

Sulla dichiarazione ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

*L'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 dispone che "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...) La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni".*

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, il RPCT della Comunità Montana ha inviato la dichiarazione ex d.lgs. n. 39/2013 di entrambi gli interessati in cui hanno attestato l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità e incompatibilità del suddetto decreto.

Occorre pertanto che l'amministrazione conferente svolga le verifiche di propria competenza in merito alla suddetta dichiarazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

Applicazione del principio espresso nella delibera Anac n. 445/2020

*Infine si ricorda il principio espresso nella delibera Anac n. 445/2020 secondo cui "Ai fini del calcolo del periodo di raffreddamento, occorre considerare il concreto distanziamento temporale nell'esercizio delle funzioni svolte in relazione agli incarichi oggetto del d.lgs. 39/2013, al fine di assicurare l'effettivo allontanamento dagli incarichi, secondo le intenzioni del legislatore. Pertanto, nel computo del periodo di raffreddamento, il termine è da intendersi sospeso per tutta la durata di un incarico inconferibile, svolto cioè prima della scadenza del predetto periodo; il termine riprende a decorrere dalla cessazione dell'incarico inconferibile".*

Con riferimento al d.lgs. 39/2013 l'Autorità ha ritenuto, infatti, necessaria tale interpretazione per rispettare in concreto la misura fissata dal legislatore, al fine di evitare facili elusioni. L'interesse pubblico alla tutela dell'immagine e all'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi dell'efficienza e dell'efficacia della stessa, che costituiscono il cardine dell'organizzazione e dell'attività della pubblica amministrazione, perseguiti dal d.lgs.39/2013, devono considerarsi prioritari rispetto alla possibilità per i soggetti che ricoprono determinate posizioni di svolgere attività che danno luogo ad inconferibilità.

Sulla ragionevolezza di tale principio si è da ultimo espresso il Tar Lazio con sentenza n. 12999/2022.

Tutto ciò premesso e considerato



### Delibera

- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 4, co. 1 lett. c), d.lgs. 39/2013, dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica e di Piano conferito presso la Comunità Montana *omissis* al Dott. *omissis* con conseguente applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013 agli atti di conferimento degli incarichi e dei relativi contratti;
- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 4, co. 1 lett. c), d.lgs. 39/2013, dell'incarico di Responsabile dell'Area Forestazione conferito presso la Comunità Montana *omissis* al *omissis* con conseguente applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 39/2013 agli atti di conferimento degli incarichi e dei relativi contratti;
- di rimettere all'ente conferente, con il supporto del RPCT, l'accertamento di propria competenza del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, anche con riferimento al comma 5 del medesimo articolo;
- di rimettere al RPCT dell'ente conferente, in relazione all'art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2013 e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente.

Il RPCT, in particolare, avrà il compito di:

1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità accertata dall'ANAC e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti, fornendo un riscontro all'Autorità nel termine di 45 giorni dal ricevimento del presente atto;
2. contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Per ciò che concerne l'art. 18, si precisa che:

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica;
  - il termine di tre mesi di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
  - i componenti dell'organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
  - la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali; tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo;
3. comunicare all'ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 maggio 2023

*Il Segretario*

*Laura Mascali*